

0866/21362

N. 1623/13 R.G.N.R.

N. 0897/13 R.G. Gip

N. 158-R/15 R.T.L.



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Sezione del Riesame ex-artt. 309-310 cpp

Il Tribunale riunito in camera di consiglio ai sensi dell'art. 309 c.p.p. e composto dai signori Magistrati:

- 1) dott. Filippo LEONARDO Presidente rel.
- 2) dott. Alessandra BORSELLI Giudice
- 3) dott. Francesca Rosaria PLUTINO Giudice

ha emesso il seguente dispositivo di

ORDINANZA

in esito all'udienza camerale del 29 luglio 2015 per la discussione del riesame presentato nell'interesse di PARENTE Claudio avverso il provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 23 giugno 2015 nell'ambito del procedimento penale sopra indicato,

P.Q.M.

Annulla il provvedimento di sequestro preventivo impugnato con conseguente restituzione della somma in sequestro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Riserva il deposito dei motivi nel termine di giorni 45.

Reggio Calabria, 1 agosto 2015

Il Presidente

TRIBUNALE LIBERTÀ
V. CANCELLERIA
Reggio Calabria, 1 AGO 2015

N. 1623/13 R.G.N.R.
N. 0897/13 R.G. Gip
N. 158-R/15 R.T.L.



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Sezione del Riesame ex-artt. 309-310 cpp

Il Tribunale riunito in camera di consiglio ai sensi dell'art. 309 c.p.p. e composto dai signori Magistrati:

1) dott. Filippo LEONARDO Presidente rel.
2) dott. Alessandra BORSELLI Giudice
3) dott. Francesca Rosaria PLUTINO Giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA

in esito all'udienza camerale del 29 luglio 2015 per la discussione del riesame presentato nell'interesse di **PARENTE Claudio** avverso il provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 23 giugno 2015 nell'ambito del procedimento penale sopra indicato, promosso nei confronti del medesimo per il seguente reato:

PARENTE Claudio - BILARDI Giovanni

N) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compiute anche in tempi diversi, in concorso morale e materiale tra loro, PARENTE Claudio, nella qualità di consigliere regionale appartenente al gruppo consiliare presso la Regione Calabria denominato "*Lista Scopelliti*" e quindi pubblico ufficiale, indebitamente percepiva da parte di BILARDI Giovanni, nella qualità di consigliere regionale e capogruppo del medesimo gruppo consiliare e quindi anch'esso pubblico ufficiale, appropriandosene, somme di cui avevano la disponibilità in ragione del loro ufficio, in quanto erogate al predetto gruppo consiliare dal Consiglio Regionale della Calabria ai sensi e per gli effetti della L. Reg. n. 13/2002 (e succ. modif.), per i seguenti importi:

- per il 2010 € 3.120,00 a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate, nonché € 7.500,00 per spese in realtà risultate avere finalità elettorali ed in ogni caso non ammissibili a rimborso;
- per il 2011 € 3.923,07 a titolo di rimborso per presunte spese relative all'attività del gruppo consiliare ma in realtà mai documentate;

Compresso in Reggio Calabria ed altri luoghi dal 26.07.2010 al 06.12.2011

All'udienza fissata per la discussione del presente riesame e svoltasi in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p., il rappresentante della Pubblica Accusa non si presentava, ma faceva pervenire una propria memoria, insistendo nel rigetto seppure parziale del riesame, mentre i difensori illustravano i motivi posti a base dell'istanza di riesame, depositando una memoria e concludendo per l'annullamento totale della misura reale. Il Tribunale riservava la decisione.

Il Gip ha motivato sul piano giuridico il sequestro preventivo di

- a. beni mobili registrati e immobili presenti sul territorio nazionale ;
- b. quote e azioni di società;
- c. conti correnti, libretti di deposito al portatore o nominativi, contratti di acquisto di titoli di stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, con saldo contabile attivo superiore a agli euro mille, presso istituti di credito pubblici o privati, Casse Rurali, Direzioni Provinciali P.T., Società assicurative, finanziarie e fiduciarie, società di intermediazione immobiliare

intestati all'odierno ricorrente e fino alla concorrenza fino alla concorrenza di € 14.543,07 costituente il profitto del reato di cui al capo N sulla base delle seguenti argomentazioni giuridiche: "...la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ha ampliato l'ambito di operatività della confisca per equivalente riguardo ai reati previsti dagli articoli da 314 a 320 c.p., con la conseguenza che i beni confiscabili possono essere oggetto di ablazione - sia pure provvisoria - sin dalla fase delle indagini preliminari. Com'è noto, il sequestro preventivo può avere ad oggetto, ai sensi dell'art. 321, 2° co., c.p.p., le cose di cui è consentita la confisca. La particolarità della fattispecie in esame consiste nella possibilità di disporre il sequestro anche in assenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 321, 1° co., c.p.p., essendo sufficiente il presupposto della confiscabilità, ossia la condizione che si tratti di cose di cui è consentita la confisca ai sensi del codice penale o delle leggi speciali. In altri termini, non occorre alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose, le quali, proprio perché confiscabili, sono, di per sé, obiettivamente pericolose. Peraltro, nella materia in esame, l'autorità giudiziaria, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ha il dovere di adottare sin dalla fase delle indagini preliminari il sequestro preventivo a scopo di confisca, poiché, da un lato, le confische previste dall'art. 322-ter c.p. sono tutte obbligatorie, dall'altro, l'art. 321, 2° bis co., c.p.p., sancisce che, quando si procede per reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, il sequestro preventivo dei beni confiscabili è addirittura obbligatorio. Sicché, quando procede per taluno dei delitti descritti nell'art. 322-ter c.p., l'autorità giudiziaria, in presenza del requisito del fumus commissi delicti, dovrà sempre disporre il sequestro preventivo (a scopo di confisca) dei beni costituenti "prezzo" o "profitto" del reato. Se tale sequestro non è concretamente praticabile, si aprirà la prospettiva del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in relazione ad altre cose, nella disponibilità del reo, che non rappresentano il prezzo o il profitto del reato, ma che abbiano un valore corrispondente (tantundem)...".

L'istanza di riesame appare interamente fondata per ragioni attinenti al fumus commissi delicti, che verranno di seguito esposte.

FUMUS COMMISSI DELICTI

Prima di entrare nel merito della sussistenza del "fumus commissi delicti" in ordine al reato ascritto, appare utile richiamare l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, che nella nota sentenza FIORITO (Cass. Pen. Sez. VI n. 49976 del 28.12.2012) ha chiarito come, "...sulla base della normativa vigente, gli elementi costitutivi che strutturano la fattispecie del peculato sono rappresentati in sequenza:

- 1) dalla qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio del soggetto agente
- 2) dal possesso da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio del denaro o di altra cosa mobile altrui;
- 3) dalla possibilità per il soggetto agente di compiere atti dispositivi sull'altrui denaro o cosa mobile derivante da ragioni connesse all'ufficio od al servizio pubblici da lui svolti;
- 4) da atti di appropriazione di tale denaro od altra cosa mobile...".

Ciò premesso appare, innanzitutto, indiscutibile la qualifica di pubblico ufficiale del presidente di un gruppo consiliare, quale è stato negli anni 2010 e 2011 l'on. BILARDI Giuseppe, concorrente dell'odierno ricorrente, osservando in proposito la sentenza citata che «...l'attività che in ragione del suo ruolo il presidente (o capogruppo) di un gruppo consiliare regionale svolge lo colloca in una posizione di particolare incidenza funzionale ed organizzativa nella vita del Consiglio Regionale. Il capo del gruppo politico consiliare, infatti, concorre - attraverso la partecipazione alla conferenza dei capi gruppo - alla organizzazione dalla calendarizzazione dei lavori dell'assemblea, alla organizzazione delle altre attività consiliari propedeutiche a quelle direttamente legiferanti, alla indicazione dei membri del proprio gruppo di riferimento che compongono le commissioni previste dalla Statuto in seno al Consiglio regionale. Una serie di facoltà e poteri, dunque, il cui esercizio esalta la rilevanza della figura del presidente del gruppo, rendendolo diretto partecipe di una peculiare modalità progettuale ed attuativa della funzione legislativa regionale, che lo qualifica senza dubbio come pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 co. 1 c.p. Qualifica che, a prescindere dalla natura giuridica che voglia riconoscersi ai gruppi consiliari, si coniuga ad una disciplina per certo di diritto pubblico dell'azione del gruppo consiliare in seno al Consiglio regionale ed alla stessa rilevanza pubblica che in questo specifico contesto operativo assumono i presidenti dei vari gruppi consiliari...».

Appare, dunque, chiaro come il gruppo consiliare regionale non possa ridursi alla mera accezione di organo di partito e che l'utilizzazione dei contributi erogati ai gruppi consiliari, per il tramite dei singoli capigruppo, determina in capo agli stessi la configurabilità della qualifica di pubblico ufficiale e la connotazione pubblica delle somme dai medesimi percepite, trattandosi di materia regolamentata da norme di diritto pubblico, essendo tali contribuzioni destinate ad assicurare il funzionamento del gruppo quale articolazione necessaria dell'Assemblea e dovendo le stesse essere destinate a finalità pubblicistiche.

In secondo luogo va rilevato come ogni singolo capogruppo, proprio per effetto di tale carica, è venuto a trovarsi nella giuridica disponibilità delle fonti finanziarie del gruppo, sul cui corretto impiego sia per le spese che lo riguardavano che per quelle che riguardavano gli altri consiglieri era chiamato a vigilare e di cui, invece, si è nella sostanza appropriato destinandole direttamente o mediatamente e con persistente sistematicità a finalità estranee a quelle del gruppo, alcune delle quali note ma giudicate non conferenti altre addirittura rimaste sconosciute.

Circa gli obblighi esistenti in capo al presidente del gruppo consiliare va richiamata, ratione temporis, la norma di cui all'art. 7 della citata legge regionale, che ha operato fino al 31 dicembre 2012 (e cioè fino all'entrata in vigore della nuova normativa che ha introdotto un sistema formale di giurisdizione contabile, attribuendo il potere di verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti).

L'art. 7 prevedeva:

- che "I presidenti dei Gruppi consiliari sono tenuti a presentare all'ufficio di presidenza entro il 31 marzo di ogni anno una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi amministrati nell'anno precedente..."
- e che "...Gli atti amministrativi e di gestione relativi ai fondi di competenza del Consiglio sono sottoposti al controllo autonomo ed esclusivo dell'Assemblea Regionale secondo le norme del regolamento interno".

Ritiene il collegio che sulla base di tale normativa deve riconoscersi in capo al presidente del gruppo consiliare il compito di redigere una nota riepilogativa delle spese rimborsate sia personali che dei consiglieri del gruppo sulla base del quale la Regione può compiere il controllo successivo circa la corretta destinazione dei fondi e la presenza o meno di eventuali fondi residui non spesi che possano essere recuperati. Tutto ciò non può non implicare necessariamente la previa verifica da parte dello stesso capogruppo della congruenza di ciascuna spesa personale o sostenuta dal consigliere appartenente al gruppo e di cui questi chieda a lui il rimborso o per la quale giustifichi la spesa, laddove abbia ricevuto in via preventiva dei fondi.

Il riferimento poi "...al controllo autonomo ed esclusivo dell'Assemblea Regionale..." non va inteso come fondamento normativo di un'assoluta insindacabilità delle decisioni di spesa dei Gruppi Consiliari, ma soltanto lo spostamento all'Assemblea Regionale, in quanto organo elettivo, del controllo contabile di regola affidato alla Corte dei Conti.

A ritenere diversamente si postulerebbe in capo ai consiglieri regionali non semplicemente "l'insindacabilità per le opinioni espresse ed i voti dati", pur intese tali espressioni in quella accezione lata indicata dai giudici costituzionali, ma si riconoscerebbe loro un'area di immunità estesa anche ad eventuali illecite appropriazioni di pubblico denaro, poste in essere nell'esecuzione delle più alte delle pubbliche funzioni, quale è, secondo la scala dei valori costituzionali, quella politica e tutto ciò, peraltro, in aperto contrasto con le norme costituzionali che dettano i principi fondamentali in materia di spesa pubblica e relativo controllo.

E del resto va rilevato come la disciplina di cui al citato art. 7 appaia pienamente in linea con le valutazioni operate in varie sentenze dalla Corte Costituzionale sia in ordine alla natura giuridica dei Gruppi Consiliari sia alla tipologia di responsabilità gravanti sul presidente e sugli altri componenti dei gruppi consiliari. Ad esempio la sentenza n. 187 del 1990 ha affermato che: "...i gruppi consiliari sono organi del consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell'ambito del consiglio stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari all'elezione dei consiglieri. Essi, pertanto, contribuiscono in modo determinante al funzionamento ed all'attività dell'assemblea, assicurando l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica...".

La sentenza n. 39 del 2014 ha, poi, ribadito che: "...i gruppi consiliari sono stati qualificati...come organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale, ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio...".

Da ultimo la sentenza n. 107 del 2015, in sede di giudizio per conflitto di attribuzione tra la regione Toscana e lo Stato in relazione a vari decreti della Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la regione Toscana, con i quali era stato ordinato ai presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio Regionale il deposito dei conti giudiziari relativi alla gestione dei contributi pubblici per le annualità 2010, 2011 e 2012,

- nell'annullare tali decreti, escludendo dunque la natura di agente contabile in capo al capogruppo e conseguentemente la sottoposizione alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti della gestione dei contributi regionali ai gruppi consiliari (introdotta normativamente, come si è detto, solo a partire dal gennaio 2013),
- ha riaffermato che "...l'attività di gestione amministrativa e contabile dei contributi pubblici assegnati ai gruppi consiliari è, dunque, meramente funzionale all'esercizio della sfera di autonomia istituzionale che ai gruppi consiliari medesimi e ai consiglieri regionali deve essere garantita (sentenza n. 187 del 1990), affinché siano messi in grado di «concorrere all'espletamento delle molteplici e complesse funzioni attribuite al Consiglio regionale e, in particolare, all'elaborazione dei progetti di legge, alla preparazione degli atti di indirizzo e di controllo, all'acquisizione di informazioni sull'attuazione delle leggi e sui problemi emergenti dalla società, alla stesura di studi, di statistiche e di documentazioni relative alle materie sulle quali si svolgono le attività istituzionali del Consiglio regionale» (sentenza n. 1130 del 1988)...", precisando ulteriormente che: "...l'eventuale attività materiale di maneggio del denaro costituisce, quindi, in relazione al complesso ruolo istituzionale del presidente di gruppo consiliare, un aspetto del tutto marginale e non necessario (perché i gruppi consiliari ben potrebbero avvalersi per tale incombenza dello stesso tesoriere regionale), e non ne muta la natura eminentemente politica...".

Ciò premesso la Corte ha, comunque, sottolineato a chiare lettere che tale valutazione sulla natura giuridica dei gruppi consiliari e del ruolo dei relativi capigruppo non comporta un'impunità per questi ultimi e per i vari consiglieri del gruppo in relazione all'utilizzazione da parte dei medesimi dei fondi destinati ai gruppi.

Dice testualmente la Corte: "...è opportuno ricordare, infine, che quest'ultimi (i capigruppo consiliari), come chiarito dalle stesse sezioni riunite nella citata sentenza n. 30 del 2014, anche se non tenuti alla resa del conto giudiziale in ragione del particolare ruolo ricoperto e delle funzioni svolte, in caso di illecita utilizzazione dei fondi destinati ai gruppi restano assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile (oltre che penale, ricorrendone i presupposti)...".

Questo era dunque il quadro giuridico preesistente al superamento del "...vuoto di attribuzioni in materia di magistratura contabile...", compiuto attraverso l'introduzione del "...nuovo sistema di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari introdotto dall'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, e operativo solo a decorrere dall'anno 2013...".

Sul punto, del resto, non può non richiamarsi la già citata sentenza della Cassazione penale, Sez. VI, n. 49976/2012, secondo cui il presidente di un gruppo consiliare riveste la qualità di pubblico

ufficiale, esercitando una pubblica funzione, che lo istituisce, tra l'altro, come partecipe diretto della procedura di controllo del vincolo di destinazione dei contributi erogati al gruppo consiliare dall'ente regionale, e risponde penalmente per l'utilizzazione dei fondi per finalità estranee a tale vincolo.

Ne consegue che, in caso di consapevole destinazione dei fondi regionali riservati all'attività dei gruppi consiliari per finalità non consentite dalla normativa, risponderà di peculato:

- non solo il capogruppo che utilizzi le somme di cui dispone per finalità personali oppure erogandole in favore dei consiglieri del suo gruppo consiliare,
- ma anche lo stesso consigliere, che riceva tali fondi per coprire delle spese inconferenti con le finalità istituzionali del suo gruppo consiliare.

Va altresì rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, "...nel delitto di peculato il concetto di "appropriazione" comprende anche la condotta di "distrazione" in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsi..." (Cass. Pen. Sez. VI n. 25258 del 13.06.2014, PG in proc. CHERCHI ed altro), per cui deve ritenersi che costituisca appropriazione da parte del capogruppo l'utilizzazione del denaro destinato alle esigenze del gruppo consiliare per finalità non ammesse al rimborso sia spendendole in proprio sia consentendo che a spenderle sia uno dei consiglieri. Va, poi, escluso che nella costruzione del capo d'imputazione debba ipotizzarsi a carico del singolo capogruppo una forma di concorso mediante omissione nel fatto commissivo del consigliere e ciò in quanto deve correttamente ritenersi come la condotta tipica di peculato, cioè l'appropriazione del denaro pubblico, sia sempre e comunque posta in essere dal capogruppo, quale pubblico ufficiale che ne ha la diretta disponibilità, mentre il consigliere risponderà ex-art. 110 c.p. in concorso morale e materiale con il medesimo, quale istigatore e beneficiario dell'erogazione.

Entrando ora più nel dettaglio della questione relativa all'oggetto della contestata illecita appropriazione ed alla conferenza o meno delle spese sostenute appare utile riportare di seguito e suddiviso per anno il materiale indiziario che consente di ricostruire l'entità delle somme percepite e di quelle spese da parte dell'odierno ricorrente negli anni 2010, 2011 e 2012.

ANNO 2010

PARENTE Claudio¹ risulta rivestire la carica di Segretario della III Commissione "Sanità, attività sociali, culturali e formative" (è stato inoltre Presidente della VI Commissione "Affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero" fino al 27 novembre 2012. Sulla base della documentazione acquisita presso il gruppo in esame sono emerse spese conferenti sostenute dal consigliere per complessivi € 31.880,00, in particolare per manifestazioni svolte in Catanzaro. Anche in questo caso tuttavia non era dato sapere a quali manifestazioni nello specifico si facesse riferimento. Va segnalato, con specifico riferimento a questa annualità, che è stata rinvenuta una missiva a firma dell'indagato e diretta al capogruppo BILARDI, mediante la quale costui richiedeva gli venissero rimborsate le spese sostenute per organizzare una "riunione, con successiva cena e serata conviviale, finalizzata alla formazione della Lista Scopelliti Presidente sia per le elezioni del Comune di Catanzaro che per quelle previste in diversi Comuni della stessa provincia". Tale missiva, cui veniva rinvenuto allegato l'assegno n. 1006023888 dell'importo di € 7.500,00 di cui alla successiva tabella (da intendersi quindi quale rimborso erogato al consigliere per la predetta iniziativa), rappresenta un vero e proprio

¹ nato a Rogliano (Cs) il 17 giugno 1956 e residente in Catanzaro, viale Isonzo 378.

manifesto dell'uso disinvolto e patentemente in spregio alla normativa regionale in materia di rimborsi ai gruppi consiliari che veniva fatto all'interno del Gruppo LISTA SCOPELLITI. In particolare, si acquisiva in tal modo la prova che i predetti indagati, nella fattispecie PARENTE e BILARDI, impiegavano € 7.500,00 per scopi squisitamente elettorali in chiara violazione dell'art. 5 L. n. 13/2002 e succ. modif. PARENTE percepiva i seguenti rimborsi:

DATA CONTABILE	VALETA'	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
14.10.2010	11.10.2010	Assegno N. 1023872273	5.500,00	
18.11.2010	16.11.2010	Assegno N. 1023922252	5.500,00	
15.12.2010	13.12.2010	Assegno N. 1023922742	5.500,00	
28.07.2010	26.07.2010	Assegno N. 1006023888	7.500,00	
16.09.2010	13.09.2010	Assegno N. 1006012884	11.000,00	
Totale:			35.000,00	

Pertanto il consigliere percepiva rimborsi in misura eccedente rispetto alle spese documentate.

ANNO 2011

Per l'annualità in esame il consigliere documentava spese per complessivi € 31.576,93 (riconducibili a spese di segreteria, collaborazione e pasti istituzionali), tutte astrattamente conferenti anche se "documentate" esclusivamente mediante mere autocertificazioni senza l'esibizione di alcuna documentazione fiscale o assimilabile.

Llo stesso risulta aver ottenuto i seguenti rimborsi:

DATA CONTABILE	VALETA'	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
25.01.2011	24.01.2011	Assegno N. 1023922974	5.000,00	
24.02.2011	22.02.2011	Assegno N. 1023923742	5.000,00	
31.03.2011	29.03.2011	Assegno N. 1023923748	5.000,00	
24.06.2011	20.06.2011	Assegno N. 1028053073	7.000,00	
22.09.2011	19.09.2011	Assegno N. 1028053966	9.000,00	
07.12.2011	06.12.2011	Assegno N. 1030521563	4.500,00	
Totale:			35.500,00	

Anzitutto, emerge come anche per questa annualità il PARENTE percepiva rimborsi in eccesso per € 3.923,07.

ANNO 2012

Per questa annualità il PARENTE documentava spese per € 49.278,32, in gran parte ritenute conferenti anche se documentate, almeno in parte, mediante autocertificazioni.

Le uniche spese apparentemente non conferenti sono risultate essere le seguenti:

DATA	NR. SCOP. RICEV.	NR. FATTURA	AZIENDA FORNITRICE	DESCRIZIONE BENE	DEL RIMBORSO RIMBORSATO	NOTE
10/04/2012		150	SHARP CZ	MATERIALE INFORMATICO	774,40	
TOTALE					€ 774,40	

Lo stesso risulta aver ottenuto i seguenti rimborsi:

DATA CONTABILE	VALUTA	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
20.12.2012	17.12.2012	Assegno N. 1038756476	€ 6.700,00	
13.07.2012	12.07.2012	Assegno N. 1035072278	€ 3.300,00	
12.09.2012	11.09.2012	Assegno N. 1035277552	€ 3.300,00	
19.04.2012	17.04.2012	Assegno N. 1035072271	€ 8.300,00	
08.06.2012	07.06.2012	Assegno N. 1035072274	€ 3.300,00	
05.03.2012	01.03.2012	Assegno N. 1030858331	€ 7.000,00	
Totale			€ 27.900,00	

Pertanto, alla luce dell'importo rimborsato, si ritengono ampiamente ricomprese, all'interno del medesimo rimborso, le somme sostenute per le spese non conferenti, atteso che, per completezza si significa, che il PARENTE Claudio ha addirittura percepito rimborsi maggiori rispetto al documentato.

Orbene, sulla base degli stessi dati forniti dalla P.G., la difesa contesta la fondatezza dell'accusa osservando quanto segue: <<...nell'ordinanza è stato appurato come nel triennio 2010-2011-2012 i costi conferibili sono stati pari ad € 111.960,85 (esclusa la fotocopiatrice di € 774,40 allocata a Catanzaro presso la sede istituzionale del Gruppo Consiliare) a fronte di rimborsi del Gruppo Consiliare pari ad € 102.400,00. Dunque, sussiste una differenza tra costi sostenuti, ritenuti conferibili, e rimborsi ottenuti pari ad € 9.560,85, cui ha provveduto personalmente il dr. PARENTE...>>.

L'argomento difensivo appare condivisibile, dovendosi fare un calcolo complessivo che tenga conto dei residui di cassa non utilizzati nel corso del medesimo anno, e ciò in quanto il conferimento dei rimborsi può avvenire anche in via preventiva.

Quindi applicando tale criterio di calcolo, e cioè sottraendo al totale dei rimborsi ricevuti negli anni 2010 (€ 35.000,00), 2011 (€ 35.500,00) e 2012 (€ 31.900,00) per un totale di € € 102.400,00 l'ammontare delle spese ritenute conferenti dalla stessa P.G. e pari nell'anno 2010 ad € 31.880,00, nell'anno 2011 ad € 31.576,93 e nell'anno 2012 ad € 48.503,92 per un totale di € 111.960,00, emerge con evidenza che l'odierno ricorrente ha sostenuto spese conferenti in misura superiore all'entità dei rimborsi ricevuti per una differenza di € 9.560,85 (€ 111.960,00 - 102.400,00), per cui manca già sul piano oggettivo il presupposto fondamentale per l'integrazione nel caso di specie del delitto di peculato e cioè l'appropriazione del denaro in misura superiore alle spese conferenti.


P.Q.M.

Annulla il provvedimento di sequestro preventivo impugnato con conseguente restituzione della somma in sequestro. Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Riserva il deposito dei motivi nel termine di giorni 45.

Reggio Calabria, 1 agosto 2015

Il Presidente

(dott. Filippo Leonardo)



TRIBUNALE LIBERTÀ
V° depositato oggi in Cancelleria
Reggio Calabria, 1 14 SET. 2015